Prof. Avv. Enrico Napoletano
STUDIO LEGALE IN ROMA

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Codice Etico e di Comportamento

Valori, principi e regole di condotta dello Studio

Studio Legale Napoletano Società tra Avvocati a r.l.



REVISIONE 02 · 24 NOVEMBRE 2026
DOCUMENTO PUBBLICO

Via Costabella, 12 · 00195 Roma
studiolegalenapoletano.it

SCHEDA DEL DOCUMENTO

Codice Etico e di Comportamento

Allegato 1 al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

REV.	DATA	APPROVAZIONE	NOTE
00	28/08/2024	Amministratore Unico	Prima adozione.
01	20/08/2026	Amministratore Unico	Revisione, in vigore dal 01/09/2026.
02	24/11/2026	Amministratore Unico	Adeguamento al Codice deontologico forense modificato dalla delibera CNF n. 959/2026 (artt. 8, 24, 25-bis, 27, 28, 35, 37), all'art. 13 della legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale, alla legge n. 114/2024 e al d.lgs. n. 24/2023; OdV monocratico esterno; nuova veste editoriale.

Adozione

La presente revisione è stata adottata dall'Amministratore Unico il 24 novembre 2026 ed entra in vigore dalla data di adozione. Sostituisce integralmente la revisione 01 del 20 agosto 2026.

INDICE

Il nostro Codice Etico e di Comportamento 3

1. Disposizioni generali 4
1.1 Finalità del Codice Etico e soggetti destinatari 4
1.2 Codice Etico e Codice deontologico forense 4
1.3 Diffusione del Codice Etico 5
1.4 Obblighi dei Destinatari 5
1.5 Ulteriori obblighi dei soci 5

2. I nostri valori e i nostri principi fondamentali 6
2.1 Osservanza delle leggi 6
2.2 Diligenza, competenza e aggiornamento 6
2.3 Compensi ed equo compenso 7
2.4 Riservatezza e segreto professionale 7
2.5 Indipendenza e conflitto di interessi 7
2.6 Anticorruzione e integrità 8
2.7 Antiriciclaggio 8
2.8 Rispetto per l'ambiente 8
2.9 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 9

3. Rapporti interni 10
3.1 Rapporti con i Professionisti, i praticanti e i Dipendenti 10
3.2 Utilizzo degli strumenti informatici 10
3.3 Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale 11
3.4 Comunicazione, informazione e social network 11
3.5 Obblighi di comunicazione 12

4. Rapporti esterni 13
4.1 Rapporti con i clienti 13
4.2 Rapporti con i colleghi, i magistrati e le istituzioni forensi 13
4.3 Rapporti con i fornitori 13
4.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni 14
4.5 Regali, omaggi e benefici 14

5. Modalità di attuazione e controllo 15
5.1 Attuazione e controllo 15
5.2 Segnalazione delle violazioni 15
5.3 Violazione del Codice Etico 16

Informazioni sul documento 17

PREMESSA

Il nostro Codice Etico e di Comportamento

Lo **Studio Legale Napoletano Società tra Avvocati a responsabilità limitata** (lo "Studio"), costituito ai sensi dell'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha per oggetto l'esercizio della professione di avvocato e, in particolare, l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa di persone fisiche, persone giuridiche ed enti nei procedimenti giurisdizionali penali, amministrativi e civili, nei giudizi di merito e, previa abilitazione, dinanzi alle giurisdizioni superiori, nonché l'attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale.

Nello svolgimento di queste attività lo Studio intende garantire standard etici di condotta elevati, i cui principi ispiratori sono raccolti nel presente Codice Etico e di Comportamento (il "Codice Etico").

Il Codice Etico è coerente con la legge professionale forense (legge n. 247/2012 e successive modificazioni) e con il Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e da ultimo modificato con delibera n. 959 del 23 gennaio 2026 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026), in vigore dal 6 aprile 2026, che alla società tra avvocati si applica, in quanto compatibile, per espressa previsione del suo art. 8. Il Codice Etico non sostituisce le norme deontologiche, ma le traduce in regole di comportamento per l'organizzazione dello Studio e le estende a tutti coloro che con lo Studio lavorano o collaborano, anche se non sono avvocati.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello 231") adottato dallo Studio ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e definisce i principi etici che lo Studio considera fondamentali nella propria attività professionale e le norme di comportamento che tutti coloro che agiscono in nome o per conto dello Studio sono tenuti a rispettare.

Lo Studio vigila sull'effettiva osservanza del Codice Etico, predispone adeguati strumenti di informazione, formazione, prevenzione e controllo, garantisce la trasparenza delle condotte e, ove necessario, sanziona i comportamenti difformi. Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet dello Studio ed è affisso nelle sue sedi, e lo Studio si impegna a promuoverne la conoscenza e la diffusione.

SEZIONE 1

1. Disposizioni generali

1.1 Finalità del Codice Etico e soggetti destinatari

Il Codice Etico esprime i valori e i principi ai quali lo Studio si conforma nello svolgimento della propria attività professionale, anche al fine di tutelare gli interessi dei clienti, che fanno affidamento sulla competenza, sul rigore etico e sull'indipendenza dei professionisti che ne fanno parte. Scopo del Codice Etico è riassumere i principi etici e le norme di comportamento nei quali lo Studio si riconosce e ai quali deve conformarsi chiunque presti la propria attività in suo favore, collabori con esso o intrattenga relazioni con esso, a qualsiasi titolo.

Come indicato nel paragrafo 1.4 della Parte Generale del Modello 231, i destinatari del Codice Etico e del Modello 231 sono:

- i soci dello Studio, professionisti o per finalità d'investimento, l'Amministratore e, in genere, tutti gli avvocati e i professionisti che collaborano con lo Studio a qualsiasi titolo, compresi i praticanti (i "Professionisti");
- i dipendenti dello Studio, legati da un rapporto di lavoro subordinato, e i soggetti comunque sottoposti alla direzione o alla vigilanza dell'Amministratore (i "Dipendenti");
- coloro che, pur esterni allo Studio, operano direttamente o indirettamente, in modo stabile o temporaneo, per suo conto, quali collaboratori, consulenti, fornitori e partner (i "Terzi Destinatari"),

di seguito, collettivamente, i "Destinatari".

Tutti i Destinatari sono tenuti a osservare e, per quanto di competenza, a far osservare le disposizioni del Codice Etico, che si applica all'intero complesso delle attività professionali dello Studio, in tutte le sue sedi. In nessun caso un Destinatario può giustificare un comportamento contrario al Codice Etico con il preteso perseguimento dell'interesse dello Studio.

L'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Professionisti e dei Dipendenti, per questi ultimi anche ai sensi degli artt. 2104 e seguenti del codice civile, nonché delle obbligazioni contrattuali dei Terzi Destinatari. In assenza dell'impegno espresso a rispettarlo, lo Studio può non concludere o non proseguire il rapporto con il Terzo Destinatario; a tal fine le lettere di incarico e gli accordi con i Terzi Destinatari contengono clausole con cui questi si impegnano a conformarsi al Codice Etico e che prevedono, in caso di violazione, la diffida al rispetto del Codice e gli ulteriori rimedi contrattuali.

1.2 Codice Etico e Codice deontologico forense

Per gli avvocati dello Studio il Codice deontologico forense resta la fonte primaria delle regole di condotta professionale: in caso di dubbio, il Codice Etico va interpretato in modo conforme a esso e, ove una sua disposizione fosse meno rigorosa, prevale la norma deontologica.

Lo Studio è consapevole che, ai sensi dell'art. 8 del Codice deontologico forense, la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione commessa da quest'ultimo sia ricollegabile a direttive impartite dalla società. Per questa ragione lo Studio non impartisce, e nessuno può impartire in suo nome, direttive, obiettivi o incentivi che possano indurre un avvocato a violare i propri doveri deontologici.

Ciascun avvocato risponde inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Codice deontologico forense, delle condotte determinate da suo incarico e poste in essere da associati, collaboratori e sostituti, e per questo cura che chi lavora con lui conosca e rispetti il presente Codice. I doveri di probità, dignità e decoro si osservano anche al di fuori dell'attività professionale, a tutela della reputazione personale e dell'immagine della professione forense (art. 9, comma 2).

1.3 Diffusione del Codice Etico

Lo Studio diffonde il Codice Etico consegnandolo ai Destinatari all'inizio del rapporto, pubblicandolo sul proprio sito internet e curando la formazione periodica sui suoi contenuti.

1.4 Obblighi dei Destinatari

Il Codice Etico vincola tutti i Destinatari, ai quali è richiesta la conoscenza delle sue disposizioni e di quelle da esso richiamate, delle policy adottate dallo Studio e delle leggi e dei regolamenti applicabili. I Destinatari hanno inoltre il dovere di:

- astenersi da comportamenti, anche omissivi, contrari al Codice Etico, alle policy dello Studio, alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti sull'applicazione del Codice Etico e del Modello 231;
- segnalare, attraverso il canale interno disciplinato dal paragrafo 3.6 della Parte Generale del Modello 231, le violazioni, anche solo potenziali, del Codice Etico e del Modello 231 delle quali abbiano conoscenza diretta o indiretta;
- collaborare alle verifiche svolte dallo Studio, dall'Organismo di Vigilanza o dalle autorità competenti in relazione a presunte violazioni.

1.5 Ulteriori obblighi dei soci

I soci dello Studio, oltre agli obblighi indicati al paragrafo 1.4, sono tenuti a:

- rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per i Professionisti e i Dipendenti;
- curare e promuovere l'osservanza del Codice Etico da parte dei Professionisti, dei Dipendenti e dei Terzi Destinatari, adoperandosi perché ciascuno comprenda che esso è parte integrante della propria attività;
- impedire qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi abbia segnalato una violazione o collaborato al rispetto del Codice Etico.

SEZIONE 2

2. I nostri valori e i nostri principi fondamentali

Ci piace ricordare l'insegnamento di un grande Maestro, Piero Calamandrei, per orientare le nostre condotte professionali secondo un contenuto etico:

> *«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza. (...) Per questo amiamo la nostra toga».*

Tutti i Destinatari sono tenuti a osservare i più elevati standard etici, agendo con onestà, decoro, correttezza, trasparenza e lealtà. I Professionisti esercitano la propria attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (art. 9 del Codice deontologico forense), nel rispetto delle leggi, della legislazione professionale e, per i professionisti iscritti in albi diversi, dei rispettivi codici deontologici. Essi esercitano la professione in piena libertà, autonomia e indipendenza, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della clientela dello Studio.

2.1 Osservanza delle leggi

I Destinatari svolgono la propria attività con onestà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. L'avvocato dello Studio rifiuta di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita, e non suggerisce comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti (art. 23, commi 5 e 6, del Codice deontologico forense).

2.2 Diligenza, competenza e aggiornamento

I Professionisti adempiono ai propri doveri con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione (art. 12), e non accettano incarichi che non siano in grado di svolgere con adeguata competenza (artt. 14 e 26, comma 1). Quando un incarico richiede competenze diverse dalle proprie, lo prospettano al cliente e propongono di integrare l'assistenza con un collega che le possieda (art. 26, comma 2).

I Professionisti curano costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e di attività prevalente, anche attraverso l'aggiornamento promosso dallo Studio e la formazione continua obbligatoria (art. 15).

2.3 Compensi ed equo compenso

Lo Studio determina i compensi con trasparenza, facendo riferimento ai parametri forensi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, e li pattuisce per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. Sono vietati i patti con i quali il compenso consista, in tutto o in parte, in una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (art. 25, comma 2).

Nei rapporti regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative e loro controllate e mandatarie, con imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, e con la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica, lo Studio rispetta la legge 21 aprile 2023, n. 49, e l'art. 25-bis del Codice deontologico forense, nel testo modificato dalla delibera n. 959/2026: non concorda compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione e determinati in applicazione dei parametri forensi vigenti. Quando l'accordo con uno di questi clienti è predisposto esclusivamente dallo Studio, il cliente viene avvertito per iscritto che il compenso deve rispettare, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla disciplina dell'equo compenso (art. 25-bis, comma 2). Con gli altri clienti la pattuizione resta libera nei limiti dell'art. 25 (art. 25-bis, comma 3), ferma in ogni caso l'adeguatezza del compenso all'attività svolta.

2.4 Riservatezza e segreto professionale

Lo Studio garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il segreto professionale e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni ricevute dal cliente, o apprese in dipendenza del mandato, sono per l'avvocato un dovere e un diritto primario e fondamentale, che permane anche dopo che il mandato sia stato adempiuto, concluso, rinunciato o non accettato (artt. 13 e 28 del Codice deontologico forense).

Il dovere di riservatezza vincola tutti i Destinatari: ai sensi dell'art. 28, comma 3, gli avvocati dello Studio si adoperano perché il segreto e il riserbo siano osservati anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali. I Destinatari non divulgano, e non utilizzano a proprio vantaggio, diretto o indiretto, informazioni non di pubblico dominio relative ai clienti o allo Studio, alla sua organizzazione e alle sue strategie.

Gli atti, i pareri, i contratti, gli appunti e ogni altro materiale elaborato nell'ambito degli incarichi dello Studio, anche se ideati con l'apporto esclusivo di un singolo Destinatario, appartengono allo Studio e non possono esserne sottratti, fermi restando i diritti del cliente di ricevere copia degli atti e dei documenti concernenti il mandato e di ottenere la restituzione dei documenti consegnati (artt. 27, comma 6, e 33 del Codice deontologico forense).

2.5 Indipendenza e conflitto di interessi

I Professionisti preservano la propria indipendenza e la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche legati a interessi personali. Essi si astengono dal prestare attività quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi di un altro assistito o cliente, o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, o quando vi siano interessi personali, familiari o di terzi in conflitto con quelli del cliente (art. 24 del Codice deontologico forense).

Poiché il dovere di astensione sussiste anche quando le parti con interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati (art. 24, comma 5), la verifica dei conflitti si svolge a livello dell'intero Studio, prima dell'assunzione di ogni nuovo incarico e anche con riguardo a clienti e vicende seguiti in passato (art. 68). I Professionisti non svolgono attività in concorrenza con lo Studio, non utilizzano le informazioni apprese durante la collaborazione e non sollecitano i clienti o gli altri Professionisti dello Studio.

2.6 Anticorruzione e integrità

Lo Studio rifiuta ogni forma di corruzione, nei rapporti con soggetti pubblici e privati. I Destinatari non offrono né accettano, da chi abbia o possa avere relazioni con lo Studio, somme di denaro, donazioni o regali eccedenti i normali usi di cortesia, né altre utilità finalizzate a ottenere vantaggi personali, benefici o trattamenti di favore per sé, per lo Studio o per i clienti, o idonee a influenzare l'indipendenza di giudizio.

Sono vietati, in particolare, lo sfruttamento o la vanteria di relazioni, esistenti o asserite, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per farsi dare o promettere utilità come prezzo di una mediazione illecita (art. 346-bis c.p., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114), e ogni comportamento idoneo a integrare il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

2.7 Antiriciclaggio

Lo Studio osserva gli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che resta la disciplina vigente fino all'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1624, prevista dal 10 luglio 2027, e al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640. Lo Studio adotta procedure idonee a prevenire l'utilizzo della propria attività a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e garantisce l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e dei documenti e la segnalazione delle operazioni sospette, curando la formazione dei Professionisti e dei Dipendenti.

In coerenza con l'art. 23, comma 2, del Codice deontologico forense, l'avvocato accerta l'identità della persona che gli conferisce l'incarico e della persona assistita. Nella gestione del denaro dei clienti i Professionisti operano con diligenza, ne rendono conto sollecitamente, non trattengono le somme oltre il tempo strettamente necessario e rifiutano di ricevere o gestire fondi non riferibili a un cliente (art. 30).

2.8 Rispetto per l'ambiente

La tutela dell'ambiente, che per lo Studio è anche un ambito di specializzazione professionale, rientra nella sua politica di responsabilità sociale. I Destinatari svolgono le proprie attività secondo criteri di sostenibilità e utilizzano le risorse dello Studio in modo da ridurre gli impatti negativi sull'ambiente, rifiutando ogni spreco di risorse e materiali.

Lo Studio è consapevole che la propria impronta ambientale dipende sia dal consumo di risorse e dalla generazione di emissioni e rifiuti legati alla propria attività (impatti diretti), sia dai comportamenti dei soggetti con i quali si relaziona, come clienti e fornitori (impatti indiretti), e per questo ricerca soluzioni

innovative ed efficaci, anche attraverso la digitalizzazione dei processi e la scelta di prodotti e servizi a minore impatto.

2.9 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Lo Studio crea e mantiene un ambiente di lavoro che tutela l'integrità fisica e la dignità morale dei Professionisti e dei Dipendenti, nel rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, monitorando costantemente le condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro e realizzando gli interventi tecnici e organizzativi necessari.

I Destinatari utilizzano in modo adeguato e sicuro i beni dello Studio, si uniformano alle direttive in materia di sicurezza e segnalano immediatamente ai responsabili designati incidenti, condizioni o comportamenti pericolosi e situazioni potenzialmente dannose.

SEZIONE 3

3. Rapporti interni

3.1 Rapporti con i Professionisti, i praticanti e i Dipendenti

Lo Studio riconosce il valore delle persone che vi lavorano e, nella loro gestione, si ispira ai seguenti principi:

- promuovere la crescita professionale dei Professionisti e dei Dipendenti, adottando criteri fondati sul merito e sulla competenza;
- consentire ai collaboratori di migliorare la propria preparazione, senza ostacolarne la crescita formativa, e compensarne in modo adeguato la collaborazione (art. 39 del Codice deontologico forense);
- assicurare ai praticanti l'effettività e la proficuità della pratica forense, un idoneo ambiente di lavoro, il rimborso delle spese e, dopo il primo semestre, un compenso adeguato (art. 40);
- garantire la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e psichica delle persone, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti sicuri e salubri;
- esercitare l'autorità, nei rapporti gerarchici, con equità e correttezza, evitando ogni abuso.

Nell'esercizio della propria attività i Destinatari evitano pertanto:

- lo sfruttamento di situazioni di inferiorità fisica o psichica o di stati di necessità;
- abusi e molestie di qualsiasi natura, comprese quelle sessuali;
- comportamenti che contribuiscano a creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singole persone;
- condotte discriminatorie, dirette o indirette, fondate su origine etnica, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, età, disabilità, condizioni personali o sociali, credo religioso, opinioni, appartenenza politica o sindacale.

3.2 Utilizzo degli strumenti informatici

I dispositivi, le risorse informatiche, la rete internet e la posta elettronica affidati dallo Studio ai Destinatari (gli "Strumenti Informatici") sono strumenti di lavoro e possono essere utilizzati unicamente per finalità professionali. I Destinatari li custodiscono con cura, accedono alle sole risorse per le quali sono autorizzati e conservano le proprie credenziali in modo da impedirne ogni uso improprio. È in particolare vietato:

- utilizzare gli Strumenti Informatici per finalità contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- utilizzare gli Strumenti Informatici per danneggiare, alterare o distruggere sistemi informatici o telematici, dello Studio o di terzi, o i dati in essi contenuti.

3.3 Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

Lo Studio può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per attività strumentali e di supporto all'attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, come prevede l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in armonia con il Regolamento (UE) 2024/1689. La responsabilità del contenuto di ogni atto, parere o comunicazione resta interamente in capo all'avvocato che lo sottoscrive, che ne verifica personalmente fonti, citazioni e conclusioni.

I Destinatari utilizzano soltanto gli strumenti autorizzati dallo Studio, che garantiscono un livello di riservatezza compatibile con il segreto professionale e con la protezione dei dati personali, e non inseriscono in strumenti non autorizzati dati o documenti dei clienti. Lo Studio informa i clienti, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nello svolgimento dell'incarico.

3.4 Comunicazione, informazione e social network

Le informazioni sull'attività dello Studio, con qualunque mezzo diffuse, compresi il sito internet e i social network, sono trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie, non suggestive e non comparative, indicano il titolo professionale, la denominazione dello Studio e l'Ordine di appartenenza e fanno riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale (artt. 17 e 35 del Codice deontologico forense). Il titolo di professore è utilizzato solo da chi sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, con l'indicazione della qualifica e della materia di insegnamento (art. 35, comma 4).

Nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione i Professionisti, fatte salve le esigenze di difesa, non forniscono notizie coperte dal segreto di indagine, non spendono il nome dei clienti, non enfatizzano le proprie capacità professionali, non sollecitano articoli o interviste e assicurano sempre l'anonimato dei minori (artt. 18 e 57). Lo Studio non acquisisce clienti tramite agenzie o procacciatori, non corrisponde compensi per la presentazione di clienti e non offre prestazioni personalizzate non richieste (art. 37).

I Destinatari usano i propri profili personali con discrezione e buon senso, consapevoli che un uso scorretto può danneggiare gravemente l'immagine dello Studio e delle persone che vi lavorano ed esporre a responsabilità, anche per la violazione dei diritti d'autore. In particolare, si astengono:

- dal pubblicare affermazioni ingiuriose, offensive, irrispettose o discriminatorie nei confronti di colleghi, clienti o terzi;
- dal pubblicare fatti, immagini o informazioni relativi all'attività lavorativa, ai clienti, agli eventi e agli uffici dello Studio, salva la condivisione dei contenuti già pubblicati dai canali istituzionali dello Studio;
- dal comunicare informazioni non veritiere sul proprio ruolo nello Studio; chi rende nota la propria attività presso lo Studio precisa che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano lo Studio.

3.5 Obblighi di comunicazione

Per consentire, nell'interesse di tutti, una gestione condivisa di situazioni personali che possano incidere sull'attività professionale, ciascun Destinatario informa l'Amministratore del proprio coinvolgimento in un procedimento penale, disciplinare, amministrativo o, se rilevante, civile, e di ogni altra circostanza che possa incidere in modo significativo sugli obblighi derivanti dal rapporto con lo Studio o con i clienti. Le informazioni rilevanti ai fini del Modello 231 sono trasmesse anche all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE 4

4. Rapporti esterni

4.1 Rapporti con i clienti

Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia (art. 11 del Codice deontologico forense). I Professionisti curano gli interessi dei clienti con lealtà, fedeltà e il massimo rigore professionale, nel rispetto della legge, del Codice deontologico forense e, ove applicabili, degli altri codici deontologici. All'atto del conferimento dell'incarico, in conformità agli artt. 23 e 27 del Codice deontologico forense, essi:

- informano chiaramente il cliente delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da svolgere, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, della prevedibile durata e degli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicano per iscritto il prevedibile costo della prestazione;
- informano il cliente della possibilità di avvalersi della negoziazione assistita e, per iscritto, della mediazione, nonché degli altri percorsi alternativi al contenzioso e, ove ne ricorrano le condizioni, del patrocinio a spese dello Stato;
- rendono noti gli estremi della polizza assicurativa dello Studio e, quando ne ricorrono i presupposti, rilasciano l'avvertimento scritto in materia di equo compenso;
- informano il cliente sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell'incarico.

Nel corso del rapporto i Professionisti informano il cliente, ogni volta che lo richieda, sullo svolgimento del mandato e gli forniscono copia degli atti e dei documenti che lo riguardano. Essi non instaurano con i clienti rapporti economici o commerciali che possano influire sulla propria indipendenza.

4.2 Rapporti con i colleghi, i magistrati e le istituzioni forensi

I Professionisti mantengono nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà (art. 19), non registrano conversazioni telefoniche con colleghi e non riportano in atti o in giudizio il contenuto di colloqui riservati (art. 38). Nei rapporti con i magistrati improntano la propria condotta a dignità e reciproco rispetto, astenendosi da ogni tentativo di influenza impropria (art. 53), e nel processo non utilizzano espressioni offensive o sconvenienti (art. 52) e osservano il dovere di verità (art. 50).

4.3 Rapporti con i fornitori

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e nella gestione dei rapporti con essi i Destinatari rispettano il Codice Etico e basano le proprie scelte su parametri obiettivi, quali la qualità e il prezzo, le garanzie di assistenza e di efficienza e l'affidabilità del fornitore, anche in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati.

4.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, con gli enti pubblici, anche economici, con le società pubbliche e i concessionari di pubblici servizi, con le istituzioni nazionali e internazionali e con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si ispirano alla più rigorosa osservanza della legge e ai principi di trasparenza, onestà e correttezza. Nei rapporti con funzionari pubblici è pertanto vietato ai Destinatari:

- influenzare illegittimamente le decisioni assunte nell'interesse della Pubblica Amministrazione o delle istituzioni;
- corrispondere, offrire, promettere o ricevere, direttamente o tramite terzi, denaro o altre utilità di qualsiasi genere;
- sollecitare o ottenere illegittimamente informazioni riservate.

4.5 Regali, omaggi e benefici

È vietata ogni forma di regalo, omaggio o beneficio, promesso, offerto o ricevuto, che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia o diretta a ottenere trattamenti di favore nelle attività riconducibili allo Studio. Per gli avvocati costituisce inoltre illecito disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi (art. 37, comma 3). Chi riceve regali, omaggi o benefici al di fuori di quelli consentiti ne informa prontamente l'Amministratore.

SEZIONE 5

5. Modalità di attuazione e controllo

5.1 Attuazione e controllo

In materia di Codice Etico competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- valutare le singole situazioni e formulare le proprie determinazioni in merito alle violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere pareri sulla revisione delle principali politiche e procedure dello Studio, per garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- proporre all'Amministratore l'aggiornamento periodico del Codice Etico, anche in relazione alle modifiche della normativa e del Codice deontologico forense.

5.2 Segnalazione delle violazioni

Chiunque venga a conoscenza di circostanze che possano integrare violazioni del Codice Etico o del Modello 231 è invitato a segnalarle tempestivamente attraverso il canale interno di segnalazione istituito dallo Studio ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e disciplinato dal paragrafo 3.6 della Parte Generale del Modello 231, gestito dall'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, con modalità informatiche, attraverso la piattaforma dedicata, dotata di strumenti di crittografia a tutela della riservatezza, raggiungibile all'indirizzo: **[indirizzo della piattaforma]**;
- in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, che può essere chiesto anche scrivendo all'indirizzo **odv@studiolegalenapoletano.org**.

L'Organismo di Vigilanza rilascia avviso di ricevimento entro sette giorni, dà diligente seguito alla segnalazione e fornisce riscontro entro tre mesi. Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono prese in considerazione. In ragione delle dimensioni dello Studio, oggetto della segnalazione sono le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, da effettuarsi attraverso il canale interno (art. 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 24/2023).

L'identità del segnalante è tutelata e non può essere rivelata senza il suo consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. Lo Studio garantisce a chi segnala in buona fede, e alle altre persone tutelate dal decreto, tra cui lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, soci e componenti degli organi di amministrazione e controllo, la piena protezione contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione (artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 24/2023), anche quando la segnalazione si riveli infondata. Si chiede invece di astenersi da segnalazioni fatte al solo scopo di danneggiare la persona segnalata, che sono sanzionate dal sistema disciplinare.

5.3 Violazione del Codice Etico

Il rispetto dei principi e delle regole del Codice Etico è parte essenziale degli obblighi derivanti dal rapporto tra i Destinatari e lo Studio. La loro inosservanza costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del rapporto, ed è sanzionata secondo il sistema disciplinare di cui al Capitolo 3 della Parte Generale del Modello 231, fermo restando, per i Dipendenti, il rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della contrattazione collettiva applicata.

Le sanzioni interne non pregiudicano la competenza del Consiglio distrettuale di disciplina forense sugli illeciti deontologici commessi dagli avvocati, né la responsabilità disciplinare concorrente dello Studio nei casi previsti dall'art. 8 del Codice deontologico forense.

NOTE ISTITUZIONALI

Informazioni sul documento

Avvertenza legale

Il presente documento è di proprietà dello Studio Legale Napoletano Società tra Avvocati a responsabilità limitata (C.F. e P. IVA 17609731009, REA RM-1729811, iscritta il 18/07/2024 nella Sezione speciale delle Società tra Avvocati dell'Albo degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, Via Costabella n. 12). Il Codice Etico è un documento pubblico e può essere liberamente consultato e diffuso nella sua integrità; non può essere modificato, né utilizzato in modo parziale o decontestualizzato, senza l'autorizzazione scritta dello Studio.

Protezione dei dati personali

Lo Studio tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è lo Studio, in persona del legale rappresentante pro tempore, contattabile all'indirizzo PEC **studiolegalenapoletanosta@pec.it**, al quale gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. Lo Studio non ha designato un Responsabile della protezione dei dati, non ricorrendo i presupposti dell'art. 37 del Regolamento.

Organismo di Vigilanza

Lo Studio ha istituito un Organismo di Vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello 231 e del Codice Etico, in composizione monocratica, affidato a un professionista esterno dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, raggiungibile all'indirizzo **odv@studiolegalenapoletano.org**.